

proposta di legge n. 33

a iniziativa del Consigliere Leonardi

presentata in data 5 febbraio 2016

LOTTA CONTRO LE LUDOPATIE E LA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE
NELL'ETA' EVOLUTIVA, NEGLI ADULTI, NELLA TERZA ETA'

Signori Consiglieri,

la dipendenza dal gioco d'azzardo è divenuta ormai una vera e propria piaga sociale, anche nella regione Marche il fenomeno è in esponenziale aumento. Lo stesso dicasi per l'abuso dei videogiochi e delle nuove tecnologie tramite smartphone, internet e social networks.

Queste dipendenze sono considerate a tutti gli effetti delle vere patologie alle quali applicare cure simili a quelle per la lotta all'alcolismo o alla tossicodipendenza.

Come è stato evidenziato da più parti il rischio del diffondersi di queste patologie è sempre più esteso e difficile da debellare per la facilità di accesso al gioco data anche dai canali web oltre che per i grandi interessi, spesso al limite del lecito, che si celano dietro questa miliardaria industria.

Nella sola regione Marche esistono piccoli comuni montani dove intere famiglie vengono rovinare da questa situazione, considerato che questo sembra sia uno dei pochissimi motivi di svago in queste realtà territoriali.

Alla dipendenza dal gioco di azzardo purtroppo si associano il disagio, la rovina di interi nuclei familiari e spesso questo è anche il motivo per alcune tragedie. La ludopatia è quindi uno stato di frustrazione, di malessere, un bisogno di tornare a consumare quel negativo stimolo fino a far diventare la fattispecie una malattia cronica. Purtroppo l'ansia per la attuale crisi economica spinge le fasce più deboli della popolazione a illudersi di risolvere i propri problemi giocando sempre di più.

Quindi l'emergenza oltre che sociale è sanitaria ed occorre fronteggiarla al più presto prima che diventi un costo in vite umane oltre che sociale ed economico. E' evidente quindi che, da affermazioni di responsabili scientifici e medici locali venga asserito che "il gioco d'azzardo patologico mette in risalto problematiche neurobiologiche e psicosociali del tutto assimilabili a quelle legate alle droghe tradizionali, conducendo il ludopatico a distruggere il proprio lavoro, il proprio patrimonio, le relazioni con familiari ed amici, portandolo a volte sino a gravi patologie psichiatriche come la depressione".

La presente proposta di legge regionale si ispira a una già collaudata legge regionale, quella lombarda, e viene integrata da una proposta proveniente dalla passata legislatura regionale delle Marche quando fu presentato un atto volto a prevenire e combattere la dipendenza dai videogiochi e dalle nuove tecnologie nell'infanzia e nell'adolescenza. La proposta di legge non fu mai portata avanti ed è rimasta senza alcun

parere né tantomeno una discussione in Assemblée legislativa.

Importante invece è tenere conto che oggi molti bambini ed adolescenti sono "schiavi" di strumenti elettronici sempre più sofisticati come smartphone e tablet mentre gli adolescenti sono dipendenti dai social network in maniera sempre più morbosa. Oltre ai rischi di perdita della propria immagine e delle relazioni reali con invasione della propria privacy, si arriva a volte a casi gravissimi di cyberbullismo che hanno portato al verificarsi di drammatici casi di suicidio di adolescenti.

L'abuso anche dei videogiochi porta a videomania (videoabuso) e videofissazione oltre che a insonnia e stanchezza e comportamenti asociali. Dall'abuso di videogiochi possono derivare condotte disturbate nei più giovani, come la sedentarietà, i disturbi di apprendimento, la difficoltà di relazionarsi con persone nel mondo reale. Quindi anche questa tematica rappresenta una vera e propria urgenza da affrontare anche a difesa di queste nuove generazioni al fine di garantire la loro integrità fisica e psicologica.

L'entità della spesa necessaria per fronteggiare le problematiche in questione risulta da uno studio relativo all'istituzione di un servizio specifico minimo, sull'esempio dell'Area gioco patologico del servizio territoriale Dipendenze patologiche di Ancona. Tale servizio sarebbe dedicato al trattamento, alla ricerca e allo studio delle condotte compulsive del gioco patologico e considera solo alcune attività di base, quali la consulenza, la valutazione multidisciplinare e il trattamento psicoterapeutico. Le figure professionali minime, per area vasta sono quelle di un dirigente responsabile (psicologo), di almeno un altro dirigente psicologo, di un assistente sociale, di un dirigente medico psichiatra, di un dirigente sociologo e un dipendente avvocato. Con un costo orario ripartito per figura professionale e desumibile da uno studio di massima e su esperienze del medesimo servizio territoriale dell'Area vasta n. 2 si è estrapolato un fabbisogno di massima per l'avvio di un servizio minimo che sarà poi calibrato anche nell'ambito di una rete di servizi più complessa. Una tale realtà consentirebbe di affrontare le problematiche di coloro che soffrono di più forme di dipendenza che, obbligatoriamente, richiedono interventi specialistici di varie tipologie.

La presente proposta di legge pertanto si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 descrive le finalità della legge che si basano non solo sul contrasto ma anche sulla prevenzione e il recupero delle persone colpite.

L'articolo 2 descrive gli ambiti di applicazione

della legge definendo i soggetti affetti da GAP (Gioco d'azzardo patologico) e chi ne può formulare la diagnosi.

L'articolo 3 descrive le definizioni: dal gioco d'azzardo patologico al videoabuso, agli eccessi nell'uso degli smartphone e dei social networks. L'articolo 4 stabilisce quali sono i soggetti che concorrono alle finalità della presente legge, dalla Regione, all'Asur, ai comuni e alle associazioni di volontariato.

L'articolo 5 definisce quali sono le competenze della Regione, la quale, tra l'altro, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da queste patologie; tra le molte altre funzioni la Regione svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le Aree vaste e gli enti locali.

L'articolo 6 individua le competenze dei comuni in materia, affidando loro anche il compito di stabilire e vigilare sulle distanze dei locali in cui si trovano le apparecchiature per il gioco d'azzardo da luoghi sensibili come istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Il medesimo articolo stabilisce anche che i sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Le competenze dell'Asur con le sue diramazioni in Aree vaste sono stabilite nell'articolo 7; oltre che nell'impegno diretto alla prevenzione del fenomeno esse, tramite i dipartimenti delle dipendenze patologiche e in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano: l'atti-

ività di accoglienza, la valutazione diagnostica, la presa in carico e cura, il reinserimento sociale della persona affetta da GAP ed il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

L'articolo 8 istituisce l'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico; le funzioni di questo sono, tra l'altro, lo studio e il monitoraggio del fenomeno a livello regionale, la predisposizione e la formulazione di strategie, di linee di intervento, di campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale, l'individuazione delle più opportune modalità operative per raccordarsi con le strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal Piano socio-sanitario regionale. All'articolo 9 spetta la definizione della programmazione integrata socio-sanitaria con l'inserimento delle misure di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze da GAP e da videogiochi e nuove tecnologie, all'interno del Piano socio sanitario regionale.

L'articolo 10 definisce quali sono le sanzioni amministrative da comminare a chi, ad esempio, installa nuovi apparecchi in violazione della distanza determinata con deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6 o, ad esempio, a chi non appone, su ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 3, la data del collegamento alle reti telematiche o la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. L'articolo 11 stabilisce che annualmente la Giunta regionale deve informare l'Assemblea legislativa sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico.

Infine l'articolo 12 reca le disposizioni finanziarie al fine dell'applicazione della presente legge regionale.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla cura, alla ricerca, allo studio e al contrasto delle condotte di gioco patologico (gioco d'azzardo, dipendenza da internet, eccesso di videogiochi, dipendenza da videopornografia) e promuove azioni volte alla prevenzione, al trattamento terapeutico, al recupero sociale e al contrasto delle persone colpite da queste patologie con relativo supporto ai loro genitori o alle loro famiglie, anche in assenza del paziente.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Gli interventi previsti da questa legge si rivolgono all'intera popolazione marchigiana, in particolar modo ai soggetti, sia in età evolutiva, sia negli adulti che nella terza età, che manifestano problematiche di gioco patologico (GAP - gioco d'azzardo patologico – e dipendenze tecnologiche o nuove dipendenze), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più vulnerabili.

2. La diagnosi di condotta patologica al gioco (gioco d'azzardo, dipendenza da siti internet, eccesso del consumo di videogiochi) è formulata dal Sistema sociosanitario regionale, nella fattispecie dei Dipartimenti dipendenze patologiche delle Aree vaste.

3. Anche le scuole, nel caso dei minori, sono interessate dalle misure di prevenzione e contrasto, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche – Direzione regionale.

4. Sono coinvolte infine tutte le associazioni (associazioni di volontariato, università del tempo libero, sindacati, circoli ricreativi, etc) presso cui accedono le persone non più lavorativamente attive, le quali, pur non avendo mai presentato in età precedenti simili problematiche, possono incorrere nella rete del gioco patologico (spese eccessive, prestiti, usura).

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) gioco patologico: quel comportamento ludico che ha perso spontaneità, libertà e piacere per incagliarsi in una dinamica ripetitiva e senza sosta, che aliena il soggetto, allontanandolo sempre più dalla realtà, dalle relazioni, dal lavoro e dai precedenti interessi. Ogni manifestazione di gioco patologico deve essere inevitabilmente intesa come sintomo

- che sottende un profondo malessere psicologico e relazionale del soggetto. All'interno della categoria "gioco patologico" individueremo: il gioco d'azzardo patologico e le nuove dipendenze. Queste ultime le indicheremo come dipendenze tecnologiche per indicare il fatto che sono legate all'uso di un dispositivo digitale (pc, tablet, cellulare);
- b) gioco d'azzardo patologico (GAP): detto anche "ludopatia", è un disturbo di dipendenza comportamentale, oggi vera e propria manifestazione patologica, nonché piaga sociale, caratterizzato dall'impiego del denaro;
 - c) nuove dipendenze (ND): quelle condotte reiterate che, come nel caso del gioco d'azzardo, si attivano nella persona senza la condizione di intossicazione chimica (vedi alcool o sostanze psicotrope) ma che possono comunque comportare gravi conseguenze alla vita della persona: dipendenza da internet/tv/telefono, eccessivo uso di videogiochi, spese compulsive;
 - d) dipendenze tecnologiche (DT): condotte compulsive legate alle nuove tecnologie di comunicazione e informazione (TIC): eccesso di videogiochi, dipendenza da siti sociali, videopornografia;
 - e) videomania o videoabuso: comportamento incontrollato dal punto di vista quantitativo;
 - f) videogioco: dispositivo elettronico, in inglese "videogame", costituito da un generatore di impulsi video per la simulazione su schermo televisivo o su un apposito monitor di giochi;
 - g) internet addiction disorder (IAD): disordine da dipendenza da Internet;
 - h) facebook-instagram-twitter addiction: dipendenza da facebook, instagram, twitter ed altro;
 - i) slot machine (macchina mangiasoldi): è un sistema di gioco d'azzardo;
 - l) sala slot: locali adibiti al gioco tramite le slot machine;
 - m) gioco d'azzardo on-line: a differenza delle tradizionali forme di scommesse (lotto, bingo, "gratta e vinci"), si pratica esclusivamente in rete, tramite pc o dispositivi mobili.

Art. 4

(Soggetti che concorrono alle finalità di questa legge)

1. I soggetti che concorrono alle finalità di questa legge sono:

- a) i Comuni, singoli e associati, e l'Asur articolata in Aree vaste;
- b) i soggetti del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo riconosciuti

- per legge e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
 - d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
 - e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, legalmente riconosciuti, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. La Regione:

- a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione, il trattamento terapeutico, lo studio, la ricerca, il recupero sociale ed il contrasto della dipendenza da GAP e da nuove tecnologie nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale e dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 8;
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione di Giunta regionale, adotta il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di cui alla presente legge, programma che viene approvato dall'Assemblea legislativa;
- c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di gioco patologico, mediante l'osservatorio regionale di cui all'articolo 8;
- d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi nei locali con offerta del gioco, su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e non, su ogni apparecchio per il videogioco;
- e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
- g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco patologico, anche in collaborazione con le Aree vaste e gli enti locali;
- h) promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dei minori dai videogiochi e dalle nuove tecnologie, rivolte ai bambini e agli adolescenti, ai genitori,

agli insegnanti e agli educatori, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche – Direzione regionale, gli enti locali e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) in possesso di specifici requisiti e competenze per l'assistenza e il recupero da questo tipo di dipendenza;

- i) promuove, di concerto con l'Asur Marche, la formazione qualificata e specifica per il trattamento dell'età infantile-adolescenziale, di operatori sociali, sociosanitari e sanitari preposti al trattamento di questa patologia specifica, nonché all'informazione e formazione rivolta ad insegnanti e genitori;
- j) sostiene le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
- k) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
- l) collabora con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No Slot" rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. La Regione, tramite l'Asur, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP.

4. La Regione, sempre tramite l'Asur rende inoltre disponibile un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza; il materiale fornito viene esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque

denominati, considera titolo di preferenza, anche in eventuali bandi, l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o dell'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

6. Entro sessanta giorni dall'approvazione di questa legge la Giunta regionale adotta un programma operativo annuale volto a finanziare coloro che si impegnano a non rinnovare, nel proprio locale, le concessioni di affitto degli "apparecchi slot".

7. Il programma operativo di cui al comma 6 è approvato dall'Assemblea legislativa nei successivi sessanta giorni.

8. Dopo il primo triennio di sperimentazione di questa legge saranno individuate eventuali agevolazioni di riduzione dell'aliquota IRAP, di cui al d.lgs. 446/1997, pari allo 0,95 per cento; gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 3 e legge e all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività sono soggetti a tale riduzione.

9. L'agevolazione di cui al comma 6 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

10. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 8.

11. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

12. La Regione, sentita la competente commissione assembleare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

- a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
- b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire

fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 3 e all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2. Ai fini di questa legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

3. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

4. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili, in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. I sindaci, nell'ambito dei comitati o tavoli per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

6. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "No Slot" di cui all'articolo 5, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge

13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito con modificazioni dalla legge 189/2012.

8. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera f) e di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

- a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2;
- b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

9. Spetta al Comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1 e comunque sui locali interessati da questa legge, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.

Art. 7

(Competenze dell'Asur)

1. E' compito dell'Asur istituire, all'interno dei dipartimenti delle dipendenze patologiche delle Aree vaste, unità operative multidisciplinari specializzate per il trattamento delle varie forme di gioco patologico - in età evolutiva, negli adulti, nella terza età - sia per gli utenti interessati che per i loro genitori/familiari, anche in assenza del paziente stesso. Tali unità dovranno garantire prestazioni di tipo psicologico, psicoterapeutico, medico, socio-educativo, riabilitativo. Dovranno essere fornite inoltre anche consulenze di tipo legale e finanziario.

2. A seconda della loro tipologia, le prestazioni verranno erogate sia in regime ambulatoriale, che in regime residenziale e semiresidenziale. Dovranno inoltre essere previste modalità di frequenza delle strutture residenziali più innovative (ad esempio, moduli di frequenza del fine settimana o di periodi particolari dell'anno, come quelli tradizionalmente di ferie, maggiormente delicati per l'utenza in questione), in cui il pagamento non è legato alla retta giornaliera ma al modulo in cui si è inseriti.

3. Oltre alle azioni di cura, l'Asur promuove gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP e di nuove dipendenze previste da questa legge mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione, per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze tecnologiche, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolasti-

che di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

4. I dipartimenti delle dipendenze patologiche in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:

- a) l'attività di accoglienza;
- b) la valutazione diagnostica;
- c) la presa in carico e cura;
- d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;
- e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

5. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative, predispongono un piano operativo per il controllo igienico-sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, verificando anche la regolarità degli impianti situati all'interno dei locali nonché la presenza dei dispositivi di protezione contro le scariche elettriche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici vari.

Art. 8

(Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico)

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico nonché della dipendenza dell'infanzia e dell'adolescenza da videogiochi e dalle nuove tecnologie, di seguito denominato Osservatorio, per il monitoraggio degli effetti della dipendenza da gioco d'azzardo e della videodipendenza dei minori in tutte le sue componenti, per l'analisi dei dati e delle dinamiche al fine di attuare azioni mirate ed efficaci di prevenzione e di contrasto.

2. Le funzioni dell'Osservatorio sono:

- a) studio e monitoraggio del fenomeno a livello regionale;
- b) predisposizione e formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale, in particolare con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Ombudman Marche;
- c) individuazione delle più opportune modalità operative per raccordarsi con le strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal Piano socio-sanitario regionale del cui all'articolo 9;
- d) verifica dell'impatto delle politiche adottate e la redazione del rapporto annuale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissio-

ne assembleare competente in materia di politiche sociali, definisce con propria deliberazione la composizione dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è istituito con apposito atto, sulla base della deliberazione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Programmazione integrata socio-sanitaria)

1. Le misure di prevenzione, contrasto, e trattamento delle dipendenze da GAP e da videogiochi e nuove tecnologie, vengono ricomprese nel Piano socio-sanitario regionale.

2. In particolare, saranno attuati:

- a) studio, analisi e valutazione delle nuove dipendenze patologiche e dei fenomeni ad esse correlate;
- b) le dotazioni organiche dei Dipartimenti dipendenze patologiche dovranno prevedere un incremento, proporzionale all'incidenza dei casi, di professionisti esperti nelle nuove dipendenze oggetto di questa legge, istituendo nuovi posti da ricoprire tramite concorsi o comunque secondo le vigenti disposizioni di legge per le assunzioni nel SSN; alle équipes di tali professionisti verranno garantite periodiche azioni di formazione e qualificazione, tramite corsi di aggiornamento, seminari, convegni;
- c) coinvolgimento e coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti nell'educazione e nell'aggregazione di bambini e adolescenti.

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, in violazione della distanza determinata con deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

2. Fatta salva la sanzione di cui al comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 6, comma 2.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al-

l'articolo 6, comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste da questo articolo provvede il Comune competente per territorio. I Comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Art. 11

(Relazione annuale all'Assemblea legislativa)

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono contenute in una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
- b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
- c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;
- d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti da questa legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale fra i soggetti coinvolti;
- e) qual è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai Comuni, dall'Asur e dai gestori, con particolare riferimento al marchio "No Slot" e agli incentivi di cui all'articolo 6, comma 6;
- f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
- g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

Art. 12*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa massima di euro 450.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:

- a) per un importo non superiore ad euro 390.000,00 relativo alle spese sanitarie mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 – programma 02 – titolo 1;
- b) per un importo pari ad euro 60.000,00, relativo a spese non sanitarie si provvede mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa della l.r. 5/2003 per la somma di euro 40.000,00 iscritta nella missione 14 programma 01 - titolo 1; della l.r. 7/1995 per la somma di euro 10.000,00 iscritta nella missione 16 – programma 01 – titolo 1; della l.r. 11/2009 per la somma di euro 10.000,00 iscritta nella missione 5 – programma 02 – titolo 1.

NORMATIVA			ONERE											
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	MISSIONI / PROGRAMMI	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONI / PROGRAMMI	
8	Osservatorio regionale sulle dipendenze		senza oneri											
	1													
	2													
	3													
9	Programmazione integrata socio-sanitaria		senza oneri											
	2		Corrente		Quota parte spesa autorizzata all'articolo 12 comma 1	Quota parte spesa autorizzata all'articolo 12 comma 1	Quota parte spesa autorizzata all'articolo 12 comma 1		Risorse regionali vedi art. 12					
10	Sanzioni amministrative		senza oneri											
	1													
	2													
	3													
11	Relazione annuale all'Assemblea Legislativa		senza oneri											
	1													
12	Disposizioni finanziarie		autorizzazione di spesa	Continuativa	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00							
	1				€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 390.000,00		Risorse già stanziate					missione 13 programma 01
	2		copertura delle spese		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00		Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa l.r. 5/2003	€ 40.000,00				Missione 14 programma 01
									Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa l.r. 7/1995	€ 10.000,00				Missione 16 programma 01
								Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa l.r. 11/2009	€ 10.000,00				Missione 5 programma 02	